



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO            | Presidente                                                |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) CAGGIANO            | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) ROSAPEPE            | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione stipulato in data 07/08/2015 ed estinto in via anticipata il 01/04/2019, corrispondenza della 41ma rata, su un totale di 48, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati, secondo il criterio pro rata temporis, delle seguenti voci di costo:

- € 323,70 – € 150,15 (già rimborsati in conto estintivo) = € 173,55 per le “commissioni bancarie”;
- € 239,32 – € 51,24 (già rimborsati in conto estintivo) = € 188,08 per le “commissioni intermediario,

per un totale di complessivi € 361,36, oltre interessi.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- in via preliminare e pregiudiziale, l'inapplicabilità della direttiva 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11/09/2019. In particolare, nega l'efficacia orizzontale della direttiva, per come interpretata dalla Corte, nei rapporti privati tra intermediario e consumatore: in questa prospettiva il giudice nazionale sarebbe tenuto ad osservare nel caso concreto il diritto interno (art. 125 sexies TUB), che, entro lo spazio concesso dalla direttiva europea, la attua individuando come suscettibili di restituzione esclusivamente i costi a maturazione nel corso della durata residua del finanziamento, senza poter applicare direttamente il diritto comunitario (secondo l'interpretazione fornita da Trib. Napoli, 22/11/19).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario invoca, altresì, l'irretroattività degli effetti della Sentenza CGUE rispetto a tutti i contratti stipulati precedentemente, in ossequio ai principi della certezza dei rapporti giuridici e del legittimo affidamento, per cui non può derivare alcuna responsabilità in ordine all'applicazione della normativa nazionale, avendo operato in conformità ad essa e, comunque, in linea con i principi esposti dalla Corte di Giustizia a tutela dei consumatori;

- nel merito, in primo luogo, di aver provveduto in data 15/11/2019 al rimborso dell'ulteriore somma di € 14,58 a titolo di spese di istruttoria mediante assegno circolare - datato 8/11/2019;
- ancora nel merito, con riferimento ai ristori indicati sul conteggio estintivo, l'avvenuto rimborso in ottemperanza all'art. 125 sexies T.U.B., degli oneri recurring mediante l'applicazione del criterio proporzionale lineare.

Premesso quanto sopra, l'intermediario chiede all'Arbitro:

in via preliminare, di:

- escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, par. 1, della dir. 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE dell'11 settembre 2019;
- applicare il disposto di cui all'art. 125 sexies TUB.

In via principale:

- respingere il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.

In via subordinata:

- respingere la domanda con riferimento ai costi o commissioni up front.

Il ricorrente trasmette repliche alle controdeduzioni e insiste per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi.

La sussistenza del diritto alla riduzione del costo, esso trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art. 121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal



caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

1. Sul contrasto tra la normativa interna e la sentenza interpretativa fornita dalla Corte di Giustizia UE si fonda l’eccezione preliminare sollevata da parte attrice, da cui deriverebbe l’inapplicabilità della pronuncia della Corte europea al caso di specie, basata sugli argomenti dell’inefficacia orizzontale delle direttive e delle relative sentenze interpretative (a) e della irretroattività degli effetti della sentenza (b).

L’eccezione è priva di pregio, attesa: (a) la natura dichiarativa delle sentenze interpretative della CGUE e di conseguenza il valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (e per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto) (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017)), che, nel caso di specie, impongono una interpretazione dell’art. 125 sexies TUB conforme a quanto indicato dalla CGUE, “come se dicesse” cioè che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi (in tal senso Il Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019); e pertanto (b) l’effetto ex tunc della interpretazione fornita, salvi casi eccezionali di limitazioni temporali alle sentenze di interpretazione, ove espressamente decisi dalla Corte, condizione che non si riscontra nel caso di specie. Con riguardo all’applicazione temporale della sentenza CGUE, il Collegio di Coordinamento, con la succitata decisione n. 26525/2019, e in virtù della combinata applicazione dei principi del ne bis in idem e del “dedotto e deducibile”, precisato che: “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

2. Ai fini della valutazione del merito della controversia, va precisato che, conformemente all’articolato principio di diritto enucleato dal Collegio di Coordinamento, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1374 cod. civ.). Nel merito della domanda, ritiene pertanto di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee”, in quanto contrattualmente ascritte ad attività relative all'erogazione del prestito, per gli importi appresso indicati:

- € 40,83 a titolo di “commissioni finanziatore”;
- € 18,27 a titolo di “commissioni intermediario del credito”.

Conferma, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate:

- € 14,58 a titolo di “spese di istruttoria”;
- € 17,09 a titolo di “commissioni finanziatore gestione pratica”
- € 51,28 a titolo di “commissioni finanziatore gestione interna del rischio”
- € 131,62 a titolo di “commissioni intermediario per la gestione pratica”

Pertanto, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo e con separato assegno relativi ai costi oggetto della domanda (pari a € 14,58 per le “spese di istruttoria”, € 150,15 per le “commissioni finanziatore gestione pratica” – che eccedono di € 133,06 la somma dovuta a tale titolo – € 51,24 per le “commissioni finanziatore gestione interna del rischio”), il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto all'importo complessivo di € 57,70, oltre interessi legali.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 57,70, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO